

Terzo intervento normativo in due mesi per razionalizzare le norme sui sottoprodotti

# Rocce da scavo, due chance

## Procedura greve o semplificata in base al tipo di cantiere

DI VINCENZO DRAGANI

**C**on il terzo intervento legislativo nell'arco di due mesi viene nuovamente ridisegnata, razionalizzandola, la disciplina per la gestione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo. In base al nuovo assetto dato alla materia dalla legge 98/2013 di conversione dell'ormai noto «dl del Fare» (dl 69/2013) per utilizzare come veri e propri beni (invece che come rifiuti) i materiali provenienti da scavi, le strade percorribili dal 21 agosto 2013 sono solo due (in luogo delle tre precedenti):

- per i residui provenienti da attività soggette a «Via» o «Aia», occorre il rispetto delle regole dettate dal dm 161/2012;

- per i residui derivanti da tutte le altre attività è invece necessario il rispetto delle norme recate dall'articolo 184-bis del dlgs 152/2006 (Codice ambientale) unitamente a quelle di dettaglio aggiunte dalla citata legge di conversione.

**Materiali da piccoli e medi cantieri.** È proprio il secondo dei regimi descritti a costituire la vera novità introdotta dal provvedimento di consolidamento del decreto d'urgenza 69/2013 (in vigore nella sua originaria formulazione dal 2 giugno 2013).

La legge di conversione del «Fare» (G.U. del 20 agosto, in vigore dal giorno successivo) stabilisce infatti che i residui provenienti dai piccoli cantieri (ossia quelli che, in

base alla definizione data nell'articolo 266 del dlgs 152/2006, non ne producono oltre i 6 mila metri cubi) così come quelli provenienti da cantieri anche più grandi ma non sottoposti a valutazione di impatto ambientale o autorizzazione ambientale unica possono essere gestiti come sottoprodotti ai sensi della generale disciplina in materia dettata dall'articolo 184-bis del Codice ambientale ma a condizione che siano rispettate delle ulteriori e specifiche prescrizioni.

Prescrizioni che la nuova legge individua nelle seguenti: destinazione dei residui all'utilizzo diretto presso altro sito o altro ciclo produttivo senza alcun preventivo trattamento diverso dalla normale pratica industriale o di cantiere; rispetto (in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali, altri utilizzi sul suolo) dei valori massimi di contaminazione dettati dal dlgs 152/2006 in tema di rifiuti; assenza (in caso utilizzo in successivo ciclo produttivo)

di rischi per la salute e di emissioni superiori a quelle proprie dei beni; avvio delle operazioni di gestione previa autodichiarazione all'Arpa competente e loro conclusione entro un anno (salvo eccezioni, e comunque con relativa comunicazione dell'avvenuto riutilizzo allo stesso Ente); utilizzo della scheda prevista dal dlgs 286/2005 per il trasporto dei residui.

Disposizioni, queste, che declinano, in modo da renderle operativamente applicabili, parte delle più astratte condizioni generali sui sottoprodotti dettate dall'articolo 184-ter del dlgs 152/2006; condizioni comunque da rispettare, in quanto espressamente richiamate dalla legge di conversione, e in base alle quali (lo ricordiamo) la deroga al regime dei rifiuti è ammessa solo se: i residui sono originati da un processo di produzione di cui costituiscono parte integrante ed il cui scopo primario non sia la loro fabbricazione; i residui sono destinati a un

riutilizzo certo nel corso dello stesso o di successivo processo di produzione o utilizzazione; le sostanze o gli oggetti devono essere riutilizzabili direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla «normale pratica industriale» (alla quale la citata legge aggiunge ora quella «di cantiere»); il riutilizzo sia «legale», nel senso che i residui soddisfano i requisiti dei prodotti e non comportano impatti negativi per ambiente e salute umana.

**Materiali da grandi cantieri.** Viene invece confermata dalla conversione del dl 69/2013, come accennato, l'originaria previsione del decreto d'urgenza che limitava ai soli grandi cantieri (quelli sottoposti dal dlgs 152/2006 a valutazione di impatto ambientale o autorizzazione ambientale unica) l'obbligo del rispetto delle più gravi condizioni dettate dal dm Ambiente 161/2012 per gestire come sottoprodotti le relative terre e rocce da scavo.

Il dm Ambiente 161/2012, lo ricordiamo, dal 6 ottobre 2012 (data della sua entrata in vigore) al 21 giugno 2013 (giorno precedente all'intervento del dl 69/2013, che ne ha limitata la portata) ha costituito l'unica disciplina di riferimento per le tutte le imprese che volevano invocare il regime dei sottoprodotti per i propri materiali da scavo.

**La cancellazione della «terza via».** Con la legge di conversione del dl 69/2013 è stata altresì espressamente abrogata la discussa disposizione del dl 43/2013 («Emergenze») che aveva riportato in vita, dal 26 giugno 2013 (giorno della sua entrata in vigore) e solo per i piccoli cantieri, l'articolo 186 del dlgs 152/2006 recante la vecchia e specifica disciplina per la gestione come sottoprodotti di tutte le terre da scavo, articolo superato già nel 2012 mediante il citato dm Ambiente 161/2012.

Ed è proprio in virtù di tale abrogazione che, tecnicamente, si torna ora, come accennato in apertura, alla dicotomia normativa in materia: decreto ministeriale Ambiente 161/2012 per i cantieri «Via» e «Aia»; combinato disposto delle norme ex 184-bis del dlgs 152/2006 ed ex lege di conversione del dl 69/2013 per tutti gli altri.

© Riproduzione riservata



Le regole	
Residui derivanti da attività sottoposte a «Via» o «Aia»	Norme previste dal dm Ambiente 161/2012
Residui derivanti da altre attività (piccoli cantieri e opere non soggette a «Via» o «Aia»)	Combinato disposto delle norme previste dall'articolo 184-bis del dlgs 152 e della legge di conversione del dl 69/2013